



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/71/1294

Roma, 19 maggio 2011

OGGETTO: Decreto Legge 26 marzo 2011 n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conversione in legge.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL/POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	= ROMA =

Per opportuna notizia, si trasmette il testo del disegno di legge di conversione del Decreto Legge indicato in oggetto, approvato in via definitiva, dal Senato della Repubblica il 18 maggio scorso, nonché l'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame del predetto provvedimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa

Legislatura 16° - Disegno di legge N. 2716

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI

2716

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 maggio 2011, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

**MODIFICAZIONE APPORTATA IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 MARZO 2011, N. 27**

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'Interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, e delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia».

16° - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 554... <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaul..>

G1.100

SALTAMARTINI, GALLONE, PISCITELLI, SAIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2716,

premesso che:

con il provvedimento in esame si prevede lo stanziamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, di somme destinate ad incrementare il fondo perequativo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, destinato al personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato dal «blocco» retributivo previsto dal medesimo decreto-legge;

le modalità per l'individuazione delle misure compensative e per la ripartizione degli stanziamenti per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 sono rimesse a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

occorre prevedere modalità attuative che consentano di utilizzare tutte le risorse stanziate, comprese quelle non impiegate o non impegnate nell'anno di riferimento;

impegna il Governo

ad intraprendere ogni idonea iniziativa volta a prevedere il mantenimento in bilancio delle eventuali somme residue del fondo perequativo per gli anni 2011, 2012 e 2013, anche ad incremento delle dotazioni stabilite per i medesimi anni, nonché a consentire l'utilizzo delle stesse somme non impiegate o non impegnate nell'anno precedente, anche attraverso modalità attuative da definire con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione degli stanziamenti relativi a ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

(*) Accolto dal Governo